

**SICUREZZA DEI SERVIZI**

**Consulenza in materia di investimenti**

Tutti i servizi di consulenza sb Investments & Trusts Consultancy avvengono nel rispetto di procedure rigorose. Queste procedure comprendono l'uso di adeguate misure di sicurezza e compongono un sistema completo di garanzie, efficienza e facilità di utilizzo.

**GARANZIE INDIVIDUALI**

Nel sistema di risparmio e investimenti sb Investments & Trusts Consultancy, la garanzia individuale principale è l'allineamento degli interessi.

Gli investimenti non prevedono l'apertura di speciali conti correnti, il ricorso ad agenti d'intermediazione né ad altre operazioni di rischio: gli importi sottoscrivono direttamente i fondi d'investimento prescelti.

La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione è fatta dal consulente secondo standard di trasparenza e competenza internazionali. Ai distributori (banche, sim, sgr, sicav) viene pertanto richiesta l'esecuzione delle operazioni in modalità *Execution only* o di mera esecuzione.

Le somme investite possono provenire soltanto dal conto corrente del cliente preventivamente dichiarato.

I disinvestimenti possono indicare come beneficiario soltanto il conto corrente del cliente preventivamente dichiarato.

Il consulente non detiene in nessun modo la disponibilità dei valori del cliente.

Il cliente può in ogni momento chiedere il disinvestimento totale o parziale degli importi investiti.

Il mandato di consulenza in materia di investimenti è senza potere di rappresentanza, volontario e liberamente revocabile da ciascuna delle parti in ogni momento.

Il cliente ha a disposizione un portafoglio di titoli di società terze rispetto al consulente, consultabile on line 24 ore al giorno 7 giorni la settimana, indicante dossier titoli e il report dei movimenti effettuati.

Ogni semestre i consulenti consegnano al cliente un rendiconto contenente la variazione del capitale investito e l'indicazione del corrispettivo di consulenza.

Le società e/o i professionisti che partecipano alla prestazione del servizio sono del tutto indipendenti dai consulenti, salvo diversamente dichiarato.

Noi forniamo risultati robusti e costanti, diligenza, correttezza e trasparenza, preveniamo l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse, osserviamo le disposizioni legislative e regolamentari relativi alla nostra attività.

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti non

possono percepire compensi o commissioni oppure ricevere prestazioni non monetarie da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio. Ad sb Investments ci vantiamo di osservare questo obbligo anche per tutte le altre prestazioni eseguite a favore del cliente.

I consulenti sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dalla legge ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

I consulenti sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti. Partecipano regolarmente ad esperienze formative nell'ambito della consulenza e tecnica finanziaria. Prontamente e comunque non oltre i dieci giorni, il consulente comunica al cliente le perdite subite che superano la soglia stabilita in sede di definizione del piano di investimento per almeno quattro giorni continuativi di apertura delle borse.

Al fine di consentire la verifica della corretta esecuzione, il cliente comunica al consulente l'inserimento delle operazioni raccomandate.

Il cliente può richiedere che, nell'esecuzione delle raccomandazioni d'investimento, vengano utilizzate determinate società, determinati professionisti, strumenti finanziari preferiti, modalità di calcolo, piattaforme di scambio o altri strumenti: in tal caso il consulente sb Investments non risponderà del risultato finale della sua prestazione, salva la propria dichiarazione espressa.

**GARANZIE PATRIMONIALI**

La struttura di un fondo comune d'investimento prevede che gli unici creditori siano esclusivamente i sottoscrittori delle quote e ciascuno nei limiti delle proprie quote sottoscritte. Questa soluzione consente di evitare le conseguenze dannose che possono provenire da ipotesi di fallimento o insolvenza di ciascuno degli attori nel processo d'investimento. La struttura di un fondo comune d'investimento è stata adottata dall'Italia e dall'Unione Europea come via istituzionale per completare il passaggio dal sistema finanziario e previdenziale c.d. "per ripartizione" (in cui i versamenti di ciascuno vengono usati per pagare le prestazioni degli aventi diritto, noto anche come "Schema Ponzi") al sistema finanziario e

previdenziale c.d. "per capitalizzazione", in cui i versamenti di ciascuno vengono usati per pagare le sue stesse prestazioni, come sopra descritto. In aggiunta, i fondi d'investimento utilizzati per la gestione dei servizi al cliente forniscono un proprio sistema completo di sicurezza e di garanzie, come prescritto dettagliatamente dal Testo Unico della Finanza di cui al decreto lgs. 58/98. Tra cui: la garanzia sul patrimonio dei singoli emittenti di titoli obbligazionari compresi all'interno dei fondi; un sistema di compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati; un sistema di garanzia dei contratti; un sistema di controlli e di vigilanza da parte delle banche centrali e delle autorità di borsa nazionali ed internazionali; la separazione del patrimonio del fondo da quello di qualunque altro soggetto; l'esclusione della procedura del fallimento dei fondi; norme speciali per la costituzione, l'amministrazione, la contabilità e la gestione dei fondi. La contabilità dei valori del cliente è eseguita dal fondo d'investimento secondo le disposizioni di legge<sup>1</sup>.

## **TRANSAZIONI**

Il cliente, in un momento separato rispetto al ricevimento della raccomandazione del consulente, inserisce l'ordine sul proprio portafoglio elettronico, nel rispetto degli standard riconosciuti a livello internazionale per la garanzia per la sicurezza delle transazioni. Soltanto successivamente, autorizza la propria banca al trasferimento della somma da investire. Non esiste pertanto alcuna possibilità che il conto corrente del cliente venga addebitato da terzi: l'unico mezzo di pagamento possibile è il bonifico bancario e questo può essere disposto solo dall'intestatario del conto corrente (il cliente, appunto).

Quando il cliente vende la posizione in essere (o una parte di essa), la Banca Corrispondente/Depositaria del fondo effettua un bonifico bancario con beneficiario l'intestatario del Rapporto (il cliente medesimo), rispettando analiticamente gli estremi bancari (nome, banca e numero di conto) indicati dal cliente alla costituzione del portafoglio. Non è quindi possibile che venga accreditato un conto corrente diverso (o appartenente ad un intestatario diverso) rispetto a quanto indicato dal cliente. Attraverso il web non transitano flussi di denaro.

## **TRASPARENZA E SEMPLICITÀ**

*Trasparenza e semplicità* di utilizzo del sistema: registrarsi al servizio di [www.sb-ic.com](http://www.sb-ic.com) è semplicissimo ed in qualsiasi momento è possibile accedere con una password al proprio dossier, controllando in tempo reale e con estrema semplicità l'andamento dei propri investimenti.

## **ONERI**

*(scarica dal sito la scheda sugli oneri di consulenza)*

## **MANDATO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

*(scarica dal sito la copia del mandato senza rappresentanza alla consulenza in materia di investimenti)*

## **SCHEDA DI SINTESI DEI DATI INDIVIDUALI ESSENZIALI**

*(scarica dal sito la scheda di sintesi sui dati essenziali alla prestazione del servizio di consulenza)*

## **AVVERTENZE SUI RISCHI LEGATI AD UN INVESTIMENTO**

Le previsioni di rendimento futuro di un investimento o di un piano di risparmio non possono basarsi solamente sui rendimenti ottenuti in passato. I fenomeni legati all'inflazione e le variazioni dei corsi dei cambi possono determinare la crescita o il calo del valore degli investimenti e dei risparmi. I distributori, gli agenti o gli altri professionisti ad essi collegati, o le società che partecipano ai tuoi investimenti potrebbero avere interesse a generare perdite sui tuoi investimenti, sui tuoi risparmi e sui proventi che ne derivano al fine di promuovere il collocamento di strumenti finanziari a più alto margine di guadagno per il collocatore. Il valore degli investimenti e dei risparmi ed i proventi che ne derivano possono diminuire o aumentare, e gli investitori ed i risparmiatori potrebbero non recuperare il capitale investito o risparmiato. Ulteriori dettagli e prospetti informativi degli strumenti finanziari utilizzati possono essere richiesti allo Studio utilizzando la posta elettronica. Operazioni d'investimento errate, l'omissione delle operazioni dovute, o la combinazione delle due cose insieme, possono portare alla perdita anche totale dell'investimento. Le informazioni ed i materiali forniti possono essere considerati come base di riferimento nel momento di prendere o comunicare decisioni in materia di investimenti. Sebbene i dati esposti siano elaborati con la massima cura, i metodi contabili devono considerarsi comunque una soluzione di sintesi e per questo sempre inadeguati a rappresentare correttamente valori reali. Le normative concernenti il trattamento fiscale sono suscettibili di variazioni o modifiche future. Gli strumenti finanziari vengono utilizzati, nei servizi al cliente, al fine di escludere e prevenire l'esposizione ai rischi speciali dell'investimento. Rischi speciali dell'investimento sono: la leva finanziaria; la illiquidità degli strumenti; il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti; eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti; circostanze in cui i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi potrebbero risultare superiori ai rischi connessi alle singole componenti.

---

<sup>1</sup> TUF, dlgs 58/98 e successive modifiche.

## **RISCHIO COLLOCATORE**

Nello svolgimento della sua normale attività di vendita, il collocatore può avere interesse a “catturare” le decisioni di investimento del cliente e del suo consulente (cc.dd. *pratiche captive*) al fine di promuovere il collocamento di strumenti finanziari a più alto margine di guadagno per il collocatore, come ad es., sistemi finanziari e previdenziali “Schema Ponzi” (*vedi sopra*). Questo obiettivo può essere perseguito proponendo o inducendo il cliente ad adottare la consulenza di associazioni di consulenti compiacenti (ad es. indicandone il link nel proprio sito web), oppure a privarsi della consulenza indipendente “non compiacente” al collocatore - ad es.: proponendo contratti o imponendo procedure che impediscono o rendono disagiata ricorrere al consulente non compiacente al collocatore; facendo addebitare al consulente disfunzioni, quali manipolazioni o malfunzionamenti dell’area riservata o contabile del cliente, disguidi nell’invio o ricezione delle comunicazioni postali, ritardi nell’espletamento delle normali operazioni, oppure altre inefficienze; alterando il testo o l’interpretazione o l’applicazione di disposizioni di legge; adottando generalmente comportamenti manipolatori, ostruzionistici o non collaborativi nello svolgimento del servizio successivo alla fase iniziale del collocamento, e così via. In altri casi, il collocatore può costituire egli stesso società (o altre associazioni di “consulenti”) con l’obiettivo di separare il consulente individuale della responsabilità personale, consentendo così facilmente, ad es., ai titolari della società di stipulare accordi di collocamento da imporre poi ai propri consulenti-collaboratori. Con riguardo alla protezione dal rischio (risk management), il sistema delle assicurazioni sostituisce alla burocrazia dello Stato una Burocrazia “privata” potenzialmente ancora più pericolosa ed ancora più corrotta per cittadini ed imprese. Al verificarsi del danno, dirigenti, impiegati, periti, avvocati e gli altri professionisti collegati alla compagnia assicurativa, da ciascuno dei quali dipende l’esito delle complesse procedure di accertamento e liquidazione, possono richiedere all’assicurato, più o meno espressamente, scorciatoie contrattuali e legali e compensi per la compagnia (sotto forma di oscure transazioni) o direttamente per il proprio profitto. Con un duplice scopo: l’arricchimento indebito personale o della compagnia a danno dell’assicurato oppure la sterilizzazione dell’azione in giudizio dell’assicurato medesimo. E molto altro ancora (richiedi tramite il sito una relazione specifica).

## **RISCHIO REGOLATORE**

I membri di governo, delle istituzioni e delle autorità di controllo, garanzia e vigilanza potrebbero essere nominati direttamente o indirettamente dai collocatori. Le autorità di controllo potrebbero avere interesse a ridurre anziché garantire la trasparenza sui mercati finanziari e la tutela dei risparmiatori. Ad es., articolando combinati regolamentari disposti che vietano, di fatto, di diritto o entrambe, attività promosse e garantite dalle Costituzioni democratiche, impedendo l’accesso alle informazioni relative agli operatori finanziari, agli strumenti di protezione degli investitori, occultando dati contenuti negli albi soggetti al loro controllo o vigilanza, omettendo di dare risposte alle richieste di operatori, consulenti, manager indipendenti e risparmiatori, rendendo opaco, difficoltoso o comunque ostacolando gli adempimenti regolamentari e legali agli operatori indipendenti, e tanto altro.

## **RISCHIO CONSULENTE**

Il desiderio di sicurezza potrebbe spingere a cercare assistenza presso società commerciali di consulenti o presso note associazioni di “consulenti indipendenti”. Tuttavia, il collocatore (venditore di strumenti finanziari) potrebbe costituire egli stesso società (o altre organizzazioni associative) che prestano il servizio di “consulenza”. Ma a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, in questi casi, il reale obiettivo potrebbe essere piuttosto quello di separare il “consulente” individuale dalla sua responsabilità personale, riducendo così la sicurezza per te anziché aumentarla e aprendo la strada a qualunque esito favorevole possibile per il collocatore. Infatti, gli affiliati a queste associazioni potrebbero ricevere commissioni e incarichi di lavoro, sconti su pagamenti e su servizi, avanzzi di carriera e altri benefici, solo se rispettano gli “ordini di scuderia” quando prestano la loro “consulenza”, o, altrimenti, essere espulsi dall’associazione. Così, ad es., sarà facilmente possibile ai titolari della società o della associazione stipulare accordi di collocamento con banche ed assicurazioni, enti e governi anche esteri, condizionando poi i propri collaboratori ad inserirli nella “consulenza” prestata all’ignaro cliente - e molto altro ancora.

Importante è anche valutare la presenza o meno di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Una tale “copertura”, infatti, lungi dal rappresentare una protezione per i tuoi risparmi, produce invece scarsa indipendenza del professionista e quindi un potenziale pericolo per te. In questo modo, ad es., dipendendo l’affidabilità della consulenza, del lavoro stesso del consulente, dalle compagnie assicurative, queste potrebbero facilmente pretendere dal professionista l’utilizzo dei loro prodotti, o esercitare agevolmente pressioni sulle autorità e commissioni di regolamentazione, o stabilire i livelli di prezzo agevolati per i “consulenti” affini, o alimentare campagne d’informazioni basate su una pretesa superiorità dei loro prodotti, o tutte queste cose insieme. La legge ha peraltro reso obbligatoria da ultimo una polizza assicurativa per la responsabilità professionale del consulente indipendente.

## **LA NOSTRA POLITICA SULLA GESTIONE DEL RISCHIO**

Noi copriamo il rischio d’investimento con l’applicazione rigorosa delle nostre procedure e dei nostri principi di gestione ed indipendenza (vedi la documentazione specifica per ogni argomento), l’uso esclusivo di veicoli d’investimento collettivi liquidi, la creazione di strategie di crescita per opposti scenari, compresi gli scenari negativi di crisi di liquidità, fallimenti a catena o rialzi improvvisi delle quotazioni. Tutte le informazioni comunque riconducibili allo Studio di Consulenza in Investimenti Battista devono essere ricondotte alla responsabilità del suo co-fondatore Davide Battista. Le informazioni fornite dallo Studio non vogliono in alcun modo indicare o suggerire che l’autorità competente avalla o approva gli strumenti finanziari raccomandati ovvero il servizio di consulenza in materia di investimenti oggetto dell’informazione.

## **CONFLITTI D’INTERESSE**

Noi riteniamo che sussista conflitto d’interesse potenziale generale per ogni cliente nella prestazione del servizio di consulenza agli investimenti, in quanto il consulente porta con sé l’interesse a destinare, allocare od organizzare le

risorse del cliente in modo da recare per se stesso un vantaggio direttamente o a favore di soggetti dal quale il consulente riceve un vantaggio.

I documenti di seguito elencati, disponibili sul web all'indirizzo: [www.sb-ic.com](http://www.sb-ic.com), hanno lo scopo di valutare, riportare ed illustrare dettagliatamente ed approfonditamente le misure organizzative e procedurali adottate al fine di individuare ed evitare che i conflitti d'interesse potenziali possano diventare attuali e nuocere ai clienti:

- Mission
- Presentazione
- Per i professionisti
- Creazione del Valore
- Struttura del Team
- Perché la consulenza indipendente
- Inducements & Privacy Policy
- I principi del management
- sbFactsheet
- Sicurezza
- Specialisti in Gestioni Individuali
- Per te UT
- Investment Management
- Casi Concreti
- Oneri

oppure destinati individualmente a ciascun cliente:

- Customer Details
- Scheda dei conflitti d'interesse
- Descrizione del Servizio
- Mandato di Consulenza agli Investimenti
- Oneri